

Aggiornamento giurisprudenziale

n. 6 / 2022

I. DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 16 maggio 2022, n. 15505 – usura: la valutazione di usurarietà degli interessi moratori non deve essere compiuta con riferimento al tasso soglia usurario individuato per gli interessi corrispettivi.

Corte di Cassazione, 12 maggio 2022, n. 15141 – cambiale: la girata di titoli cambiari presuppone solo la promessa del pagamento, ma non vale di per sé sola a liberare il debitore.

II. DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Corte di Cassazione, 11 maggio 2022, n. 14873 – responsabilità dei sindaci: nelle società di capitali non è sufficiente a esonerare i sindaci da responsabilità la circostanza di essere stati tenuti all'oscuro dagli amministratori o di avere essi assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi allorché, assunto l'incarico, fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e di porvi rimedio.

Corte di Cassazione, 12 maggio 2022, n. 15087 – riserve: le riserve derivanti dal metodo del patrimonio netto o da quello del *fair value* sono utilizzabili a copertura delle perdite solo dopo le riserve disponibili e la riserva legale.

III. DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Corte di Cassazione, 12 maggio 2022, n. 15245 – determinazione del danno risarcibile nell'azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146, comma 2, l.f.: il criterio del *deficit* fallimentare si applica soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno, in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova – almeno presuntiva – di condotte causative di un danno patrimoniale.

Corte di Cassazione, 17 maggio 2022, n. 15867 – compenso del legale: Il diritto del legale al compenso dovuto per la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo non può operare a prescindere dall'apertura del concordato, poiché il concetto di strumentalità è rinvenibile solo a fronte di una fattispecie pienamente compiuta e dunque di concordato

ammesso. In caso di inadempimento del professionista agli obblighi di diligenza e di tutela degli interessi del cliente non gli è dovuto alcun compenso.

Corte di Cassazione, 20 maggio 2022, n. 16445 – ammissione allo stato passivo: l'eccezione di inadempimento nei confronti del professionista che abbia operato quale *advisor* legale ai fini della predisposizione della domanda, della proposta e del piano concordatario è idonea a paralizzarne la pretesa creditoria relativa al compenso, salva la prova del corretto adempimento della prestazione.

I. DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 16 maggio 2022, n. 15505 – usura: la valutazione di usurarietà degli interessi moratori non deve essere compiuta con riferimento al tasso soglia usurario individuato per gli interessi corrispettivi.

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 15505, pubblicata in data 16 maggio 2022](#), si è pronunciata sul tema della rilevanza dell'interesse moratorio ai fini del calcolo dell'usura.

Sul punto la Corte ha anzitutto ricordato il principio di recente affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 19597 del 18 settembre 2020, per cui «*la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usura discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usura) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.*».

Sul punto la Corte ha precisato che «*deve ritenersi che la valutazione di usurarietà vada compiuta anche con riferimento agli interessi di mora, ma che non possa essere parametrata al TSU individuato per gli interessi corrispettivi, bensì ad una "soglia" costituita dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori (come rilevata dai decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996), moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della l. n. 108/1996; con la precisazione che, in caso di accertata usura del tasso contrattualmente previsto, gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usura) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.*».

Corte di Cassazione, 12 maggio 2022, n. 15141 – cambiale: la girata di titoli cambiari presuppone solo la promessa del pagamento, ma non vale di per sé sola a liberare il debitore.

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 15141, pubblicata in data 12 maggio 2022](#), si è pronunciata sulla questione se la girata di una cambiale costituisca o meno adempimento dell'obbligazione da parte del debitore.

Sul punto la Corte ha anzitutto chiarito che «il rilascio dei titoli con la girata non costituisce prova dell'adempimento del credito nascente dal rapporto causale. La dichiarazione di rilascio degli effetti cambiari, in funzione di adempimento del debito, non è infatti riconducibile, in alcun modo, all'art. 1193 cod. civ., non costituendo la ricezione degli stessi quietanza di pagamento».

Tanto premesso la Cassazione ha ricordato il proprio costante orientamento in materia, precisando che *«l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro deve, di norma, essere adempiuta con la consegna di danaro contante (salvo diversa pattuizione): ciò secondo quanto dispone l'art. 1197 cod. civ., il quale non consente che il debitore (in mancanza di espresso consenso del creditore) possa liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella pattuita, sicché, in caso di "pagamento mediante titoli cambiari ed assegni, emessi da terzi, dal debitore girati al creditore (pro solvendo) la consegna degli stessi, non potendo essere equiparata all'effettivo pagamento ma presupponendo solo la promessa del pagamento secondo il tenore del titolo, non vale di per sé sola (prima e senza l'effettivo pagamento) a liberare il debitore"; e ciò in conformità al "principio generale secondo il quale l'onere della prova dell'estinzione dell'obbligazione incombe al debitore ex art. 2697 cod. civ., nonché della regola sancita dall'art. 1198 (secondo il quale, nel caso di cessione di un credito in luogo del previsto mezzo di adempimento, l'estinzione della obbligazione si verifica solo con la riscossione del credito)", sicché "l'onere della prova che il credito ceduto sia stato pagato incombe al cedente e non al cessionario"».*

II. DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Corte di Cassazione, 11 maggio 2022, n. 14873 – responsabilità dei sindaci: nelle società di capitali non è sufficiente a esonerare i sindaci da responsabilità la circostanza di essere stati tenuti all'oscuro dagli amministratori o di avere essi assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi allorché, assunto l'incarico, fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e di porvi rimedio.

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 14873, pubblicata in data 11 maggio 2022](#), si è pronunciata in materia di responsabilità dei sindaci per i danni cagionati a seguito del compimento di atti di gestione da parte degli amministratori durante lo stato di scioglimento per perdite della società.

In particolare, la Corte anzitutto si è espressa con riguardo alla responsabilità degli amministratori, affermando che *«il compimento di operazioni incompatibili con la situazione di scioglimento in cui versa la società è certamente un atto contrario ai doveri al cui rispetto è tenuto l'amministratore: dunque, oltre all'assunzione di responsabilità legale nei confronti di coloro verso i quali la società risulti obbligata per effetto di quelle nuove operazioni, è ben possibile che ne scaturisca anche un'ulteriore e diversa responsabilità di volta in volta riconducibile, a seconda dei casi, alla previsione dell'art. 2393 c.c. (se ne sia derivato un danno per il patrimonio sociale), dell'art. 2394 c.c. (se ne sia derivato un impoverimento del medesimo patrimonio sociale che lo abbia reso insufficiente a soddisfare le ragioni di uno o più creditori) o anche dell'art. 2395 c.c. (se il danno abbia toccato direttamente la sfera giuridica di un socio o di un terzo)»*.

La Corte, quindi, si è pronunciata in tema di responsabilità dei sindaci per non essersi questi attivati onde prevenire i danni derivanti dalle condotte poste in essere dagli amministratori, enunciando il seguente principio di diritto: *«ove i sindaci abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta illecita gestoria contraria alla corretta gestione dell'impresa, non è sufficiente ad esonerarli da responsabilità la dedotta circostanza di essere stati tenuti all'oscuro dagli amministratori o di avere essi assunto la carica dopo l'effettiva realizzazione di alcuni dei fatti dannosi, allorché, assunto l'incarico, fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e di porvi rimedio, onde l'attivazione conformemente ai doveri della carica avrebbe potuto permettere di scoprire tali fatti e di reagire ad essi, prevenendo danni ulteriori»*.

Corte di Cassazione, 12 maggio 2022, n. 15087 – riserve: le riserve derivanti dal metodo del patrimonio netto o da quello del fair value sono utilizzabili a copertura delle perdite solo dopo le riserve disponibili e la riserva legale.

La Corte di Cassazione, con [sentenza n. 15087, pubblicata in data 21 maggio 2022](#), si è pronunciata sulla questione se «*sia legittimo l'utilizzo a copertura delle perdite di esercizio (...) della riserva non distribuibile costituita, ai sensi dell'art. 2426 c.c., comma 1, n. 4 mediante la valutazione alla stregua del criterio del patrimonio netto, in luogo che in base al criterio del costo di acquisto prescritto dal n. 1 della medesima disposizione, delle partecipazioni in società controllate, la quale abbia fatto emergere una plusvalenza iscritta nella detta riserva*».

La Corte, con riguardo alle regole sulla redazione del bilancio, ha premesso anzitutto che «*[n]ell'individuazione, ad opera del legislatore, dei criteri di redazione varie esigenze si fronteggiano: da un lato, l'esigenza tradizionale che non sia sovrastimato lo stato economico-finanziario della società, al fine di tutelare l'affidamento dei terzi nella solidità dell'impresa, che ispira il criterio generale della c.d. prudenza; dall'altro lato, l'esigenza, di più recente emersione, di non sottostimare detto stato, allo scopo di permettere l'evidenza dei valori reali dell'azienda, che sta alla base del criterio del c.d. fair value e di tutti quelli, analoghi o derivati, che ad esso si riconducono*».

La Corte, poi, si è espressa in particolare circa la valutazione delle immobilizzazioni consistenti in partecipazioni, affermando che «*[s]econdo l'art. 2426 c.c., n. 1, le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, mentre il n. 4 della disposizione permette che le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate siano valutate "per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli artt. 2423 e 2423-bis"*».

La Corte, al riguardo, ha spiegato che «*[l]a regola prudenziale del costo storico evita che si realizzi l'indebita restituzione ai soci dei conferimenti e si cagioni una perdita di patrimonio, impedendo in sostanza l'emergere di un valore positivo. La valutazione secondo il metodo del patrimonio netto, invece, lascia emergere la c.d. sostanza economica del bene, come può essere più proficuo in talune evenienze, onde la riserva viene iscritta nel bilancio dall'organo amministrativo che opta per tale criterio. Ma torna la logica prudenziale, laddove la legge impone la costituzione di una "riserva non distribuibile" ai soci: in quanto potrebbe, allora, operarsi una distribuzione di utili solo sperati e, di fatto, la restituzione di patrimonio ai soci e la lesione dell'integrità del capitale sociale. La regola è dunque dettata per evitare il rischio di indebite fuoriuscite di ricchezza dal patrimonio della società, ed, in particolare, la distribuzione di ricchezza tra i soci, impoverendo il patrimonio dell'ente e ponendo così a repentaglio le ragioni dei creditori, i quali invece hanno diritto ad essere soddisfatti con priorità rispetto ai soci*».

La Corte ha dunque affermato «*l'esistenza di un potere discrezionale di rivalutazione da parte degli amministratori, ma sempre secondo i criteri di legge (...)*» poiché «*l'organo gestorio, (...) ha la facoltà, e non l'obbligo, di valutare le menzionate immobilizzazioni finanziarie con il metodo del*

patrimonio netto, seguendo le modalità indicate dalla norma, invece di iscriverle al costo di acquisto».

La Corte si è quindi pronunciata sulla questione se una riserva non distribuibile possa essere utilizzata al fine della riduzione delle perdite di esercizio, sostenendo che *«va confermato il principio secondo cui [il capitale] può essere eliso dalle perdite solo dopo l'assorbimento delle riserve, intaccate però dalle perdite sulla base di un ordine successivo, il quale comporta l'imputazione delle medesime secondo una progressione rigida: dalla riserva meno vincolata e più disponibile alla riserva più vincolata e, quindi, meno disponibile»* e spiegando che *«[s]i tratta di principio posto a tutela di un interesse più generale, che trascende quello del singolo socio, essendo dettato, in particolare, a protezione dell'affidamento che i terzi abbiano fatto sulla consistenza del capitale sociale, che, perciò, non può essere intaccato prima che siano state esaurite le altre voci del patrimonio stesso».*

La Corte, infine, ha sostenuto il principio secondo il quale *«[l]'obbligo d'iscrivere una riserva non distribuibile da plusvalenza nelle immobilizzazioni, consistenti in partecipazioni in imprese controllate, trova la sua ratio nel fatto che si tratta di valore ancora non realizzato»*; ha quindi affermato che *«[n]ell'ambito delle poste del patrimonio netto, (...), se si può aderire all'opinione secondo cui la riserva da plusvalenza del valore delle controllate è utilizzabile a copertura delle perdite, tuttavia proprio per evitare l'effetto indiretto di derogare di fatto al regime della indisponibilità è necessario che, per la regola della graduazione delle voci iscritte al patrimonio netto, difettino in bilancio poste del netto più liberamente disponibili. Onde essa potrà essere utilizzata per ridurre o eliminare le perdite soltanto dopo ogni altra riserva distribuibile iscritta in bilancio, ma prima del capitale; in mancanza, si verificherebbe la "liberazione" della riserva dal suo status di maggiore tutela, prima che le altre riserve siano state utilizzate a tal fine, in dispregio della ratio della disposizione».*

III. DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORDATARIE

Corte di Cassazione, 12 maggio 2022, n. 15245 – determinazione del danno risarcibile nell’azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146, comma 2, l.f.: il criterio del *deficit* fallimentare si applica soltanto come criterio equitativo, per l’ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno, in conseguenza dell’affermazione di esistenza della prova – almeno presuntiva – di condotte causative di un danno patrimoniale.

La Corte di Cassazione, con [sentenza n. 15245, pubblicata in data 12 maggio 2022](#), si è pronunciata in tema di criteri di quantificazione del danno nell’esercizio dell’azione di responsabilità degli amministratori.

La Suprema Corte, investita della questione, ha anzitutto affermato che: *«la responsabilità degli amministratori nei confronti della società ha natura contrattuale. Ciò non toglie però che la condanna al risarcimento dei danni implica pur sempre la prova del nesso di consequenzialità tra una condotta di mala gestio, addebitata agli amministratori, e il danno occorso alla società».*

La Corte, richiamando precedente giurisprudenza di legittimità, ha poi ricordato che: *«nell’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, secondo comma, legge fall., la mancata (o irregolare) tenuta delle scritture contabili, pur se addebitabile all’amministratore convenuto, non giustifica che il danno risarcibile sia determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, potendo tale criterio essere utilizzato solo quale parametro per una liquidazione equitativa, ove però ne sussistano le condizioni, e sempreché il ricorso a esso (criterio) sia, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile; e sempreché, comunque, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore medesimo».*

Conseguentemente, la Corte ha ritenuto che: *«nell’ambito delle azioni di responsabilità grava sempre, in linea di principio, su chi agisce in giudizio l’onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità materiale tra questo e le condotte che si assumano tenute in violazione di doveri inerenti alle funzioni gestorie svolte dagli amministratori. E la mancanza di scritture contabili, ovvero la sommarietà di redazione di esse o la loro inintelligibilità, non è in sé sufficiente a giustificare la condanna dell’amministratore in conseguenza dell’impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso rispetto ai fatti causativi del dissesto. Essa presuppone, invece, per essere valorizzata in chiave risarcitoria nel contesto di una liquidazione equitativa, che sia comunque previamente*

assolto l'onere della prova circa la l'esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale; sicché il criterio del deficit fallimentare resta sì applicabile, ma soltanto come criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva – di condotte di tal genere».

Corte di Cassazione, 17 maggio 2022, n. 15867 – compenso del legale: Il diritto del legale al compenso dovuto per la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo non può operare a prescindere dall'apertura del concordato, poiché il concetto di strumentalità è rinvenibile solo a fronte di una fattispecie pienamente compiuta e dunque di concordato ammesso. In caso di inadempimento del professionista agli obblighi di diligenza e di tutela degli interessi del cliente non gli è dovuto alcun compenso.

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 15867, pubblicata in data 17 maggio 2022](#), si è pronunciata sulla questione relativa alla titolarità del diritto al compenso in capo all'avvocato, nell'ipotesi in cui abbia fornito assistenza ad una società in crisi nella predisposizione del concordato preventivo, poi non ammesso ai sensi dell'art. 162 l.f.

In particolare, la Corte ha anzitutto chiarito la natura dell'obbligazione in capo al professionista, qualificando la stessa, non come obbligazione di risultato, ma come obbligazione di mezzi. Cionondimeno, la prestazione, per rivestire i caratteri dell'adempimento, deve essere espletata in conformità al generale principio di diligenza e, di conseguenza, non è sufficiente la mera predisposizione delle attività prodromiche alla domanda di concordato preventivo da parte del legale, il quale deve dare atto finanche dell'iter motivazionale sotteso alla proposizione della domanda stessa.

Sul punto la Corte ha specificato infatti che il *«principio di doveroso svolgimento del ministero con diligenza comune, che opera quando, come nella specie, l'unitaria attività prestazionale espletata dal professionista venga dubitata nella sua tenuta quale coerente con i requisiti di selezione e coadiuvazione alla scelta consapevole, in capo al cliente, dello strumento giuridico più opportuno per regolare la propria crisi d'impresa, senza impedimenti preliminari nell'esame della domanda; la relativa prescrizione, se pur non involge – come detto - un'obbligazione di risultato, pone infatti a carico del professionista il dovere di un'esplicitazione completa del quadro motivazionale che sorregge la finale indicazione di consulenza».*

Tanto premesso, la Cassazione ha ricordato il proprio costante orientamento in materia, precisando che *«il **credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, ben può essere escluso dal concorso nel successivo e consecutivo fallimento, ove si accerti l'inadempimento dell'istante alle obbligazioni assunte, così confermando il carattere preliminare dello scrutinio sulla corretta esecuzione***

della prestazione rispetto ad ogni altro tema in punto di qualità preferenziale del credito stesso».

Corte di Cassazione, 20 maggio 2022, n. 16445 – ammissione allo stato passivo: l'eccezione di inadempimento nei confronti del professionista che abbia operato quale *advisor* legale ai fini della predisposizione della domanda, della proposta e del piano concordatario è idonea a paralizzarne la pretesa creditoria relativa al compenso, salva la prova del corretto adempimento della prestazione.

La Corte di Cassazione, con [sentenza n. 16445, pubblicata in data 20 maggio 2022](#), si è pronunciata in ordine all'ammissione al passivo del credito relativo al compenso di un professionista che aveva svolto l'attività di *advisor* legale per l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo.

In particolare, nel caso di specie, *«la domanda di ammissione allo stato passivo era stata respinta sulla base di un'eccezione di inadempimento fondata sulla circostanza che la prestazione non era stata svolta con l'ordinaria diligenza, sicché il concordato era stato dichiarato inammissibile per la non fattibilità del piano in ragione delle criticità tecniche e giuridiche non rilevate dal medesimo legale»*.

La Suprema Corte, in via preliminare, ha richiamato la motivazione del decreto del Tribunale (che aveva respinto l'istanza di ammissione allo stato passivo) da cui emergeva come *«l'inammissibilità della proposta fosse eziologicamente connessa (anche) all'inadeguatezza in sé della prestazione del suddetto professionista, resa in modo non rispondente al modello legale di concordato prescelto dall'impresa»*.

La Corte di Cassazione ha, in primo luogo, rilevato come, in presenza di un'iniziativa di parte, sia **legittimo**, *«invocare l'eccezione anzidetta onde paralizzare la domanda di insinuazione avanzata dal professionista che, a qualunque titolo, abbia coadiuvato il debitore nella procedura di concordato»*.

La Corte ha, di conseguenza, affermato che *«è perfettamente legittimo per la curatela eccepire l'inadempimento del professionista che abbia fatto da advisor legale del debitore, poiché il suo credito deriva da un comune rapporto contrattuale; ed è perfettamente legittimo invocare a sostegno dell'inadempimento le carenze giuridiche della proposta e del piano siccome non rilevate, e anzi specificamente avallate, dal detto professionista»*.

In tema di **onere della prova**, la Corte ha poi statuito che *«se è vero che il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, è altrettanto vero che un eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso inverso, in cui il debitore convenuto per l'adempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 risultando, in tal caso, invertiti i*

*ruoli delle parti in lite, poiché **il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente deve dimostrare lui il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione**».*

La Suprema Corte ha infine concluso che **«l'eccezione di inadempimento del professionista che abbia operato quale advisor legale ai fini della predisposizione della domanda, della proposta e del piano concordatario, è idonea a paralizzarne la pretesa creditoria relativa al compenso in sé e per sé considerato, salva la prova del corretto adempimento della prestazione secondo il modello legale prescelto per il concordato; e laddove invece il giudice del merito abbia concretamente ritenuto inadempiente il suddetto professionista, in coerenza con l'eccezione sollevata dalla curatela, la relativa valutazione integra un giudizio di fatto, che se motivato (come nella specie) resta insindacabile in sede di legittimità».**